

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4347 del 28/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017 intestata a IDEAL SYSTEM S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4538 del 27/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno ventotto AGOSTO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017 intestata a IDEAL SYSTEM S.R.L. per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Richiamata la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.” rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola con Atto Prot. Com.le 5248 del 08/04/2017;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'Allegato A, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'Allegato B e relativa planimetria, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura.

Atteso che, a seguito di comunicazione di modifica non sostanziale, con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-627 del 06/02/2018 la sopra richiamata Determinazione è stata aggiornata con sostituzione dell'Allegato A;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Gambettola in data 22/01/2018, acquisita al Prot. Com.le 1107 e da Arpa al PGFC/2018/2093 del 06/02/2018, da IDEAL SYSTEM S.R.L. nella persona di Marco Sfienti in qualità di Amministratore Unico, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopra richiamata con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 3563 del 06/03/2018, acquisita da Arpa al PGFC/2018/3740, formulata dal SUAP del Comune di Gambettola ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Atteso che in data 03/04/2018 la Ditta ha presentato la documentazione richiesta, acquisita al PGFC/2018/5163;

Atteso che in data 27/07/2018 il Responsabile dell'endoprocedimento “emissioni in atmosfera” ha aggiornato le proprie conclusioni istruttorie come segue:

“(…) Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta:

Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017, rilasciata dal Comune di Gambettola con nota del 08/04/2017 prot. n. 5248, successivamente aggiornata con

determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-627 del 06/02/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/02/18 prot. n. 2174

(...) si trasmette all'Unità Autorizzazione Unica Ambientale il seguente **Allegato A**, contenente le motivazioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, quale proposta per quanto di competenza di questa Unità ai fini dell'aggiornamento dell'AUA vigente da operare con sostituzione integrale del vigente Allegato A.”;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017 ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.” rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola con Atto Prot. Com.le 5248 del 08/04/2017, come segue:

- **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

Vista la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 e s.m.i. "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle specifiche responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Vista la nota del Dirigente di questa SAC di Arpae del 30/06/2017 PGFC/2017/9947 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Vista la Determinazione del Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena n. DET-2017/1020 con la quale sono stati prorogati fino al 31/12/2018 gli incarichi di Posizione Organizzativa della suddetta struttura di Arpae;

Atteso che nei confronti della sottoscritta D.ssa Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visto il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni ed Elmo Ricci e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017** ad oggetto “D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. IDEAL SYSTEM S.R.L. con sede legale in Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sito nel Comune di Gambettola, Via Verdi n. 87/B e n. 91.” rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola con Atto Prot. Com.le 5248 del 08/04/2017, **come segue:**

- **L'ALLEGATO A della Determinazione medesima sopraccitata è sostituito con l'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto.**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Cristian Silvestroni, Elmo Ricci, Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Gambettola per la notifica alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Gambettola per il seguito di rispettiva competenza.

Per il Dirigente Responsabile

della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

(Arch. Roberto Cimatti)

Il Delegato Responsabile della Posizione Organizzativa Procedimenti Unici

(D.ssa Tamara Mordenti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017, rilasciata dal Comune di Gambettola con nota del 08/04/2017 prot. n. 5248, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-627 del 06/02/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/02/18 prot. n. 2174.

Con l'istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto viene richiesto quanto di seguito riportato:

- introduzione di una nuova attività di verniciatura a solvente per un quantitativo annuo complessivo pari a 14.032 kg di vernici e diluenti, per il cui svolgimento saranno installati i seguenti impianti:
 - nuova cabina di verniciatura denominata V5 e relativa nuova emissione N.43;
 - nuovo impianto termico (165 kW, a metano) a servizio della cabina di verniciatura V5, e relativa nuova emissione N. 42;
- aumento del valore di portata delle emissioni esistenti e autorizzate N. 17 e N. 18 “Cabina di verniciatura a polvere – mano di finitura V4” da 20.000 Nmc/h a 22.000 Nmc/h, al fine di ottimizzare l'efficacia di aspirazione delle polveri;
- aumento generalizzato delle materie prime utilizzate rispetto a quanto dichiarato nella precedente istanza di AUA;
- sostituzione di un prodotto sgrassante con uno nuovo;
- emissione N. 38 - nuova caldaia ad uso civile da 31,6 kW in sostituzione della caldaia uso civile da 25 kW;
- eliminazione dello sfiato R4, in quanto utilizzato per il passaggio del nuovo camino della emissione N. 43.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento e rinnovo all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota PGFC/2018/3072 del 23/02/2018 il Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta.

Con nota PGFG/2018/3074 del 23/02/18 il responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena una valutazione per quanto di competenza circa le modifiche comunicate dalla Ditta, in particolare per quanto concerne l'utilizzo e le emissioni di composti organici volatili (art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.), ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PGFC/2016/9353.

Con nota PGFC/2018/10035 del 25/06/18 la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera alle seguenti condizioni:

Proposta di limiti e prescrizioni - Per quanto riguarda i punti di emissione N. 17 ed N. 18 “Cabina di verniciatura a polvere – mano di finitura V4”, i limiti di concentrazione non subiscono variazioni rispetto all'atto vigente in quanto la modifica è relativa unicamente alle portate.

L'impianto di combustione afferente il punto di emissione N. 42, utilizzato per l'essiccazione post verniciatura, ha una potenza nominale pari a 165 kW; tale impianto è considerato ad inquinamento atmosferico “scarsamente rilevante” in quanto risulta compreso alla lettera dd) dell'allegato IV parte I del Decreto, per cui secondo quanto disposto dall'art. 272, comma 1 dello stesso, si ritiene non debba essere sottoposto ad autorizzazione ai sensi del Titolo 1 dello stesso decreto. In ogni caso visto quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 271 del decreto deve rispettare il seguente limite, senza obbligo di eseguire gli autocontrolli:

Parametri	Limiti (mg/Nmc)
Polveri totali	5
Ossidi azoto (come NO ₂)	350
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	35

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

Per quanto riguarda le attività di verniciatura il gestore fa riferimento al punto 8. della Tabella 1 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del Decreto, per soglie di consumo di solvente ≤15 t/a e propone di individuare il valore di emissione totale attraverso la determinazione dell'emissione bersaglio secondo la procedura prevista dalla Parte IV dell'allegato III alla Parte V del Decreto. In tale attività viene ricompresa sia l'attività esistente di verniciatura all'acqua per cataforesi (punti di emissione N. 39 e N. 40) , sia la nuova verniciatura a solvente (punto di emissione N. 43).

Di seguito si riportano i quantitativi di prodotti contenenti solventi utilizzati.

ID	Quantità annua (kg/a)	% COV	Quantità annua COV (kg/a)
Pasta pigmentata WEAC 119 all'acqua	12.000	13,00	1.560
Emulsione WECC019 all'acqua	30.000	1,20	360
ADDITIVO DISTENDENTE PER ECOAT all'acqua	1.000	10,00	100
SOLVENTE PER ECOAT	1.000	70,00	700
<i>Totale consumi prodotti ad acqua</i>	<i>44.000</i>	<i>6,18</i>	<i>2.720</i>
EPOXINVER PRIMER CT 113 cod. 8420430	3.632	32,10	1.166
INDURITORE PER CT113 cod. 9831020	906	58,40	529
EPOXINVER Diluente cod. 33190	403	100,00	403
INVERPLAST/B SM. nero Ral 9005 cod.35113.30	1.894	53,00	1.004
ACRILINVER Catalizzatore cod. 77400	1.432	43,40	622
INVERPLAST/B Smalto rosso Manitou cod. 61324.30	554	50,00	277
INVERPLAST/B SM. SEMIL. GRIGIO cod. 48125	528	47,50	251
SPOT 95 Diluente per pulizie attrezzature	4.114	100,00	4.114
<i>Totale consumi prodotti a solvente</i>	<i>14.032</i>	<i>63,70</i>	<i>8.934</i>
Totale complessivo	58.032	20,10	11.654

Relativamente alle sostanze caratterizzate da rischi per la salute e l'ambiente di cui al punto 2 della parte I dell'allegato III alla parte V del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta evidenzia la presenza di

quattro sostanze che presentano le caratteristiche di pericolo ivi indicate (naftalene H351, 2-metossi propanolo H360D, ossido di dibutil stagno H360DF e H341) nei prodotti utilizzati. La ditta ha presentato una stima relativa ai quantitativi di tali sostanze presumibilmente presenti nelle emissioni che risulta inferiore al valore di 10 g/h per tutti i composti sopra descritti.

Dati obbligatori da riportare in Autorizzazione (art.275 comma 6)

Capacità Nominale: massa giornaliera massima di COV utilizzati per le attività di cui all'art.275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate.

53 kg COV / giorno

Consumo massimo teorico di solvente calcolato sulla base della capacità nominale riferita a 220 giorni/anno .

11,654 t COV / anno

Si evidenzia che tale valore è coincidente con il consumo di solventi previsto dalla ditta.

Emissione totale annua (teorica): emissione totale (teorica) conseguente all'applicazione dei valori limite sul consumo massimo teorico di solvente.

Metodologia 1 - Emissione convogliata + Emissione diffusa

Le emissioni che concorrono alla determinazione della Emissione totale annua di: 11,654 t COV/anno, sono:

Emissione convogliata (teorica)(*): 16,919 t COV/anno;

Emissione diffusa annua (teorica): 25% di 11,654 = 2,914 t COV/anno

Emissione totale annua (teorica): 16,919 + 2,914 = 19,832 t COV/anno

(*) = Per la conversione da Carbonio Organico Totale a COV, sono stati riportati i dati forniti dal gestore

Si rileva che il valore dell'emissione totale annua teorica non è accettabile in quanto risulta superiore al consumo massimo di solvente dichiarato dalla ditta e pari a 11,654 t COV/anno; tali consumi comprendono i solventi provenienti dalla nuova attività di verniciatura a base solvente e quella esistente a base acquosa, con bassa presenza di COV. Pertanto il valore massimo dell'emissione convogliata realmente sarà al massimo pari a $11,654 - 2,914 = 8,74$ t COV/anno

Metodologia 2 - Emissione Totale (calcolata come emissione bersaglio, da fattore di emissione, ecc.)

Emissione totale bersaglio (teorica): 11,784 t COV/anno

L'Emissione Totale Annuale calcolata come Emissione Bersaglio è inferiore alla Emissione Totale espressa come Emissioni convogliate + Emissione Diffusa teorica (di fatto scenario emissivo di riferimento) pertanto è dimostrata l'equivalenza prevista alla Parte IV dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006.

Valori limite da rispettare

Opzione scelta dall'Azienda:

- Emissione Totale (punto 8 della Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006 calcolato secondo la Parte IV dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs.152/2006)

Valore limite di emissione totale come Emissione bersaglio

(da verificare ogni anno anche sulla base del piano di gestione solventi).

Modalità di calcolo della Emissione Bersaglio:

Massa Totale Annuale di Materia Solida = 19,640 t

Emissione Annuale di Riferimento = t Massa Totale Materia Solida X f (*) = 19,640 X 1,5 = 29,459 t COV

(*) f = fattore moltiplicativo indicato alla parte IV dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Emissione Bersaglio = t Emissione Annuale di Riferimento X (25+15) % = **11,784 t COV**

FE COV/IMS = t Emissione Bersaglio / t Materia Solida nelle materie prime = 11,784 / 19,640 = **0,6**

Dove **FE COV/IMS** = fattore di emissione di COV rispetto a quantità di Materia Solida immessa nel processo

La verifica di conformità annuale deve dimostrare che:

t emissione tot. effettiva / t Materia Solida effettiva nel processo ≤ FE COV/IMS

La dichiarazione annuale di conformità, corredata dal Piano di gestione solventi, ipotizzata per l'anno 2018 sulla base dei consumi massimi proposti, mostra il RISPETTO dei valori limite di Emissione Totale.

Il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11.654 t/a.

Visto quanto previsto al punto 2.1 della Parte I dell'allegato III del Decreto, le sostanze e le miscele alle quali sono state assegnate le caratteristiche di pericolo H360D e H360DF devono essere sostituite quanto prima con sostanze o miscele meno nocive.

Ai sensi della Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del Decreto, il gestore, almeno una volta all'anno, elabora un piano di gestione solventi ai fini previsti dalla Parte I, paragrafo 4, dello stesso allegato.

Ai fini di una corretta compilazione e verifica del piano di gestione solventi, si ritiene opportuna l'installazione di sistemi di registrazione (es: amperometri) delle ore effettive di utilizzo degli impianti che producono emissioni di COV; inoltre i dati relativi alle emissioni convogliate dovranno essere ottenuti tramite almeno un'analisi al camino per ciascun punto di emissione, anche se non sono previsti limiti per i punti di emissioni interessati (N. 39, N. 40 e N. 43).

Il Responsabile dell'endo-procedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario evidenziare quanto di seguito riportato:

- analogamente a quanto prescritto per altre attività autorizzate ai sensi dell'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., i consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti, validati dalle relative fatture di acquisto, dovranno essere annotati su apposito registro vidimato da Arpae;
- l'impianto termico ad uso produttivo di cui alla nuova emissione N. 42 è sottoposto ad autorizzazione diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae sopra riportata, in quanto va a sommarsi agli impianti termici già esistenti ed autorizzati, la cui potenza termica complessiva è superiore a 1 MW; comunque considerata la potenza termica (165 kW, a metano), resta applicabile quanto indicato dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae in merito ai valori limite e alle prescrizioni;
- per quanto concerne la nuova emissione N. 43, diversamente da quanto indicato nella relazione tecnica della Sezione Provinciale di Arpae sopra riportata, occorre fissare un valore limite anche per l'inquinante "Polveri totali", dal momento che si tratta di una cabina di verniciatura con applicazione a spruzzo, pertanto il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 "Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g" alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un valore limite per le "Polveri totali" pari a 3 mg/Nmc;

- non risultano tra le materie prime utilizzate dalla Ditta sostanze o miscele alle quali siano state assegnate le caratteristiche di pericolo H360D e H360DF, pertanto non risulta opportuno introdurre la prescrizione di una loro sostituzione quanto prima con sostanze o miscele meno nocive, come indicato nella relazione tecnica della dalla Sezione Provinciale di Arpae sopra riportata;
- Emissione N. 6 Fumi caldaia B1 – tunnel di pretrattamento (1,163 MW, a metano)
Emissione N. 7 Fumi caldaia B2 - tunnel di pretrattamento (1,512 MW, a metano)
Emissione N. 14 Fumi scambiatore di calore B4 forno polimerizzazione (1,163 MW, a metano)
Emissione N. 22 Fumi scambiatore di calore B5 forno polimerizzazione (1,163 MW, a metano)
si tratta di emissioni esistenti non modificate che derivano da “*medi impianti di combustione esistenti*” ai sensi delle definizioni che il D.lgs. 183/17 ha aggiunto alla Parte Quinta del D.lgs. 152/06 e s.m.i. Il Dlgs 152/06 così modificato introduce infatti una nuova disciplina autorizzatoria per tali impianti, comprensiva di valori limite specifici più restrittivi e di un periodo transitorio per l'adeguamento a tali valori limite. A tale scopo l'art. 273-bis comma 5 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce le tempistiche per l'adeguamento ai valori limite più restrittivi riportati all'Allegato I, nonché disciplina il periodo transitorio relativamente ai valori limite da rispettare, stabilendo che fino alle date stabilite per l'adeguamento i medi impianti di combustione esistenti dovranno rispettare i valori limite riportati nella precedente autorizzazione. Risulta opportuno inserire nell'autorizzazione quanto di seguito riportato:
 - per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle emissioni N. 6, 7, 14 e 22, che si configurano come medi impianti di combustione esistenti, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Per le emissioni non oggetto delle modifiche sopra evidenziate, si confermano le valutazioni e le prescrizioni riportate nell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017, rilasciata dal Comune di Gambettola con nota del 08/04/2017 prot. n. 5248, successivamente aggiornata con determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-627 del 06/02/18, rilasciata dal SUAP del Comune di Gambettola in data 09/02/18 prot. n. 2174.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena, con nota prot. n. 2018/0175125/P del 10/07/18, acquisita al protocollo PGFC/2018/11000 del 10/07/18, ha espresso parere favorevole per gli aspetti di competenza alle emissioni in atmosfera comprensive dei sistemi di abbattimento proposti da Arpae – Servizio Territoriale, riferendo inoltre che “*La ditta è classificabile come industria insalubre di 1° Classe n. 6 -22 e 25 del Gruppo C di cui all'elenco delle industrie insalubri contenuto nel D.M. 05/09/1994*”.

Il Comune di Gambettola, coinvolto all'interno del procedimento della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente alla modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, del parere del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Cesena e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endo-procedimento, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata da Arpae - S.A.C. di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-1568 del 23/03/2017, rilasciata dal Comune di Gambettola con nota del 08/04/2017 prot. n. 5248, successivamente aggiornata con

determinazione dirigenziale DET-AMB-2018-627 del 06/02/18, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al Comune di Gambettola in data 22/01/2018 P.G.N. 1107, e successive integrazioni, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE N. 36	IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO SPOGLIATOI	25 kW a metano
EMISSIONE N. 38	IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO UFFICI E SERVIZI IGIENICI	31,6 kW a metano

relative a impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONI DA R1 A R3, DA R5 A R8 – RICAMBIO GENERALE ARIA AMBIENTE A CONVENZIONE NATURALE

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della Parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di assemblaggio, verniciatura, sabbiatura e montaggio di attrezzature e manufatti in genere sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – GRANIGLIATRICE SEMILAVORATI DI DIMENSIONI MEDIO-PICCOLE G1

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	7.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P1 - SGRASSAGGIO ALCALINO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	5	mg/Nmc
---	---	--------

EMISSIONE N. 3 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P2 - DECAPAGGIO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Acido fluoridrico e ione fluoro (espressi come HF)	2	mg/Nmc
Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. 4 – TUNNEL DI PRETRATTAMENTO P3 - FOSFATAZIONE

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Fosfati (espressi come PO ₄ ³⁻)	5	mg/Nmc
--	---	--------

EMISSIONE N. 5 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E TUNNEL DI PRETRATTAMENTO - RISCIAQUO

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 6 - FUMI CALDAIA B1 - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 7 – FUMI CALDAIA B2 - TUNNEL DI PRETRATTAMENTO (1.512 kW, a metano)

Portata massima	2.500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 8 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E FORNO DI ASCIUGATURA F1

Portata massima	600	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 9 – APPLICAZIONE COADIUVANTE DI ADESIONE E USCITA FORNO DI ASCIUGATURA F1

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE N. 10 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE B3 FORNO ASCIUGATURA (814 kW, a metano)

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 12 – CAPPA DI ENTRATA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2 (Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE N. 13 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2

(Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

EMISSIONE N. 14 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE B4 FORNO POLIMERIZZAZIONE FONDO (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 16 – CAPPА DI USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FONDO F2

(Polimerizzazione/cottura vernici a polvere, essiccazione e cottura di prodotti vernicianti a base acquosa)

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale) 50 mg/Nmc

EMISSIONE N. 17 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE – MANO DI FINITURA V4

EMISSIONE N. 18 – CABINA DI VERNICIATURA A POLVERE – MANO DI FINITURA V4

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto con pressostato differenziale

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 19 – CAPPA ENTRATA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	300	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

Visto il tipo di lavorazione e considerato l'entità delle emissioni, si prescrive il valore limite sopraindicato senza l'obbligo del monitoraggio annuale.

EMISSIONE N. 20 – FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 22 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE B5 FORNO POLIMERIZZAZIONE FINITURA (1.163 kW, a metano)

Portata massima	2.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. E23 – CAPPA DI USCITA FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA F3

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	50	mg/Nmc
--	----	--------

EMISSIONE N. 28 – TERMOSVERNICIATURA GANCI T1

Impianto di abbattimento: post-combustore termico

I gas che si generano nella combustione devono essere convogliati, prima dello scarico in atmosfera ad una camera secondaria di combustione dimensionata e costruita in modo tale da garantire i seguenti parametri operativi minimi:

Velocità ingresso fumi	10 ms ⁻¹
Temperatura esercizio	1223 K
Tempo di permanenza	2 s
Ossigeno libero nei fumi	6%

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	50	mg/Nmc
Sostanze organiche (espresse come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1.700	mg/Nmc

EMISSIONI N. E29 – GRANIGLIATRICE SEMILAVORATI DI GROSSE DIMENSIONI G2

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	13.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

EMISSIONE N. 30 – FUMI SCAMBIATORE DI CALORE B6 FORNO DI POLIMERIZZAZIONE FINITURA (280 kW, a metano)

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONI N. 31 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE V2

EMISSIONI N. 32 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE V2

EMISSIONI N. 33 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE MANO DI FONDO V1

EMISSIONI N. 34 – CABINA VERNICIATURA A POLVERE MANO DI FONDO V1

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	14.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	3	mg/Nmc
---------	---	--------

EMISSIONE N. 39 – VASCA DI VERNICIATURA PER CATAFORESI V3

EMISSIONE N. 40 – VASCA DI VERNICIATURA PER CATAFORESI V3

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

EMISSIONE N. 42 – IMPIANTO TERMICO B7 A SERVIZIO DELLA CABINA DI VERNICIATURA (165 kW, a metano)

Portata massima	400	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri	5	mg/Nmc
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%.

EMISSIONE N. 43 – CABINA DI VERNICIATURA A SOLVENTE V5

(Applicazione a spruzzo, essiccazione, lavaggio attrezzature)

Impianto di abbattimento: filtro paint-stop in fibre di vetro legate con resine termoindurenti

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	13,5	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
----------------	---	--------

2. Per quanto riguarda i **Composti Organici Volatili (COV)** utilizzati nella attività di “*Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta*” (art. 275, punto 8 della Tab. 1 della Parte III e prescrizioni di cui alla Parte IV dell'allegato III Parte Quinta del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 39, 40 e 43**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto delle condizioni, dei valori limite di emissione e delle prescrizioni di seguito riportati:

- a) Capacità nominale: 53 kg.COV/giorno;
- b) Consumo massimo teorico di solvente: 11,654 t. COV/anno;
- c) Emissione totale annua: 11,654 t. COV/ anno;
- d) Valore limite di emissione totale come Emissione Bersaglio:

Emissione totale Bersaglio = 11,784 t. COV/anno

FE COV/IMS = t. Emissione Bersaglio / t. Materia Solida nelle materie prime = **0,6**

dove FE COV/IMS = fattore di emissione di COV rispetto a quantità di Materia Solida immessa nel processo.

- e) I consumi mensili di prodotti vernicianti e diluenti contenenti COV utilizzati per tale attività, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 12**.
- f) **Entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte Quinta del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto al valore limite autorizzato come Emissione Bersaglio di cui alla precedente lettera d). Tale verifica di conformità annuale deve dimostrare che:
- **t. Emissione totale effettiva ≤ Emissione totale Bersaglio**
 - **t. Emissione totale effettiva / t. Materia Solida effettiva immessa nel processo ≤ FE COV/IMS**

A tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della Parte I dell'Allegato III alla Parte Quinta del sopra citato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella Parte V dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed utilizzando i tempi di utilizzo effettivo degli impianti come ricavabili dai sistemi di registrazione di cui al successivo punto 3.

3. A partire dalla data di messa in esercizio della nuova emissione N.43 di cui al successivo punto 7., **le emissioni N. 39, 40 e 43 dovranno essere dotate di sistemi di registrazione** (es: amperometri) **delle ore effettive di utilizzo degli impianti** che producono emissioni di COV.
4. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati ai precedenti punti 1. e 2, i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpa.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
5. Per gli impianti termici ad uso produttivo alimentati a metano di cui alle **emissioni N. 6, 7, 14 e 22**, che si configurano come **medi impianti di combustione esistenti**, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs. 183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE ed in particolare **l'obbligo di presentare apposita istanza di adeguamento entro i termini** indicati dal comma 6 dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.
6. La Ditta deve provvedere alla **messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 42 e 43 entro tre anni** dalla data di rilascio del presente aggiornamento dell'AUA; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, **la presente autorizzazione decade** ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
7. La Ditta dovrà **comunicare**, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Gambettola la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alle **nuove emissioni N. 42 e 43, con un anticipo di**

almeno 15 giorni.

8. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
9. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **nuova emissione N. 43** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai monitoraggi effettuati.
10. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16, 20, 23, 28, N. 39 (COV espressi come C-organico totale), N. 40 (COV espressi come C-organico totale) e N. 43 (Polveri totali, COV espressi come C-organico totale)** con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
11. Il monitoraggio periodico alle **emissioni N. 1, 17, 18, 29, 31, 32, 33 e 34** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 12. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
12. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati almeno mensilmente i consumi di prodotti vernicianti e diluenti contenenti COV utilizzati, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera e) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 39, 40 e 43**.
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. 1, 17, 18, 29, 31, 32, 33 e 34**, come richiesto al precedente punto 11.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.